



COMUNE DI VICENZA  
AREA SERVIZI AL TERRITORIO  
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, TERRITORIO

PGN

Vicenza,

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii. e degli art.li 8 e 13 della L.R. 4/2016.  
Ditta proponente - Incos Italia S.p.A.  
Progetto - Screening ex art. 13 L.R. 4/2016 per attività esistente di recupero rifiuti non pericolosi (inerti).  
Localizzazione - comune di Vicenza, via dell'Economia n. 90.  
Amministrazione competente - Provincia di Vicenza, Ufficio V.I.A.  
**Osservazioni.**

Spett.le Provincia di Vicenza  
SETTORE AMBIENTE - Servizio V.I.A  
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

A riscontro delle Vs. comunicazioni Prot. n. 29292 del 27/5/2019 (ns. PGN 81887 del 27/05/2019) e Prot. n. 29315 del 27/5/2019 (ns. PGN 82105 del 28/05/2019) si formalizzano le seguenti osservazioni in merito al procedimento in oggetto:

1. Sotto il profilo viabilistico:

1.1 Si chiedono approfondimenti circa la quantità e la tipologia dei mezzi, in particolare pesanti, generati e attratti dall'attività in questione, nonché relativi alle modalità di accesso (disponibilità di piazzali interni, sosta su strada, ecc...)

1.2 Si rappresenta che sono pervenute agli Uffici comunali competenti, segnalazioni circa difficoltà di percorrenza lungo la via per i pedoni.

1.3 Si comunica inoltre che è di prossima attivazione, sulla via stessa, il servizio di trasporto pubblico locale denominato 'Peri-Metrò' con le relative esigenze di percorribilità della via e di accesso carrabile/pedonale alle fermate.

2. Sotto il profilo urbanistico si precisa che:

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT), approvato in Conferenza dei Servizi tra Comune di Vicenza e Regione Veneto il 26.08.2010, ratificato e pubblicato nel B.U.R. Veneto n. 88 del 30.11.2010, classifica il lotto della ditta Incos Italia S.p.A. - sito tra via del Lavoro e via dell'Economia - come "Tessuto urbano consolidato", di cui all'art. 24 delle NTA.

Lo stesso lotto è inoltre perimetrato tra gli ambiti su cui attivare le principali azioni di riqualificazione e riconversione, meglio precisate come Azioni con Assetto Aperto "AA9"; in dette aree, per le quali il PAT non ha delineato una ipotesi di modalità attuativa, le disposizioni hanno pertanto valore di direttiva e sarà il





COMUNE DI VICENZA  
AREA SERVIZI AL TERRITORIO  
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, TERRITORIO

Piano degli Interventi a stabilire le destinazioni urbanistiche, i parametri edificatori, la dotazione di servizi e le concrete modalità attuative.

In base a quanto rappresentato nella Carta della Compatibilità geologica il lotto è tra le "Aree idonee a condizione (01)", "Aree esondabili o a ristagno idrico" oltre che "Area soggetta a inondazioni periodiche" (carta idrogeologica): per questi aspetti il piano rimanda al PI studi e approfondimenti.

In data 4 giugno 2019 il Consiglio Comunale, con delibera n. 30, ha adottato la Variante al PAT per l'adeguamento alla Legge regionale 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo, confermando l'area della ditta Incos Italia S.p.A. all'interno degli Ambiti di urbanizzazione consolidata di cui al comma 1, lettera e), articolo 2 della medesima Legge.

Nello specifico l'area relativa all'intervento in oggetto localizzata nella Tav 1 – Planimetria area trattamento rifiuti (Foglio 50 parte mappale 138), nel vigente Piano degli Interventi (PI) è classificata *ZTO D – Ambito per insediamenti economici e produttivi soggetti a riqualificazione D13 (art. 39)*; si tratta di un tessuto urbanistico con attività esistenti per le quali le trasformazioni sono attuabili con interventi perequativi di ristrutturazione e riqualificazione, mediante la preliminare formazione di uno strumento urbanistico attuativo.

Dal combinato disposto di cui all'articolo 39 comma 1, lett. o., p. e articolo 52 comma 11, sono da considerarsi ammissibili gli interventi edilizi diretti fino alla ristrutturazione edilizia e ampliamenti degli edifici esistenti sino ad un massimo del 50% dell'attuale Superficie Utile, con la medesima destinazione e nel rispetto degli altri parametri di zona e delle vigenti NTO.

Le destinazioni per l'ambito tra via dell'Economia e via del Lavoro sono industriale e artigianale con possibilità, entro percentuali stabilite all'art. 39 delle NTO, di commerciale, direzionale, logistica e artigianato di servizio.

La Roggia Dioma che scorre sul lato est della proprietà è riconosciuta come "Corridoio ecologico principale" e gli interventi previsti - in perequazione - hanno l'obiettivo della riqualificazione della stessa.

Nella Variante al Piano degli Interventi adottata con delibera n. 10 del 15 marzo 2018, il Consiglio Comunale ha confermato la classificazione urbanistica sopra detta. La Variante a tutt'oggi non è ancora stata approvata.

Dalla documentazione agli atti del vigente PI (Elaborato 2 - Elaborato 4), il mappale in oggetto è in parte interessato dai seguenti vincoli e tutele:

- *Idrografia sottoposta a servitù idraulica – R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904 (art. 15);*
- *Piano di Assetto Idrogeologico – rischio P2 (art. 14);*
- *Corridoio ecologico principale (art. 47);*
- *Vincolo sismico O.P.C.M. 3274/2003, zona sismica 3 (art. 13).*

Si segnala inoltre in merito al "rischio archeologico" quanto prescritto all'art. 14, comma 7, lett. d - delle NTO del PI vigente: In qualsiasi parte del territorio comunale, per i lavori rientranti nella disciplina delle opere pubbliche, è obbligatorio accertare presso la competente autorità l'eventuale necessità di effettuare indagini archeologiche preliminari (art. 28 del D.Lgs. 42/2004).

Si informa che la rappresentazione dei vincoli sotto il profilo localizzativo e dimensionale e i richiami o i riferimenti normativi hanno esclusivamente carattere ricognitivo e non esaustivo e sono riferiti temporalmente alla data dell'ultimo aggiornamento del Quadro Conoscitivo allegato al PI.

Vista la nota trasmessa alla Regione Veneto del 27.05.2019 (Pgn. 81697/2019), gli interventi ricadenti nell'area in oggetto sono sottoposti, in via precauzionale e cautelativa, alla verifica del vincolo paesaggistico ex Art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e smi.





COMUNE DI VICENZA  
AREA SERVIZI AL TERRITORIO  
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, TERRITORIO

Le prescrizioni urbanistiche prevedono il rispetto delle vigenti Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi (PI), delle Norme Tecniche di Attuazione dell'approvato Piano di Assetto del Territorio (PAT), delle Norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 708 del 02.05.2012, delle Norme Tecniche del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), adottato con deliberazione di Giunta Regionale (GR) n. 372 del 17.02.2009 con la variante parziale di valenza paesaggistica adottata con deliberazione della GR n. 427 del 10.04.2013, BUR n. 39 del 03.05.2013.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE  
dott. Cristiano Rosini

Allegati: nota PGN 81697/2019







COMUNE DI VICENZA  
AREA SERVIZI AL TERRITORIO  
SERVIZIO URBANISTICA

TRASMESSA VIA P.E.C.

Vicenza, 27 maggio 2019

Regione Veneto  
Area Tutela e Sviluppo del Territorio  
Direzione Pianificazione Territoriale  
[pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it](mailto:pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it)

e, p.c. Soprintendenza archeologica, belle arti e  
paesaggio per le province di Verona,  
Rovigo e Vicenza  
[mbac-sabap-vr@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-vr@mailcert.beniculturali.it)

OGGETTO: Vincolo paesaggistico ex art. 142 comma 1 del D.Lgs. 42/2004.  
Definizione condizione di vigenza e relativa ricognizione.

La comunicazione MiBAC del 29.03.2019, trasmessa anche a Codesta Direzione in data 1.04.2019 e integrata il 4.04.2019, seppur riguardante la vigenza del vincolo paesaggistico ex art. 142 comma 1 lett. c) del D.Lgs 42/2004 dell'ambito Complesso PIRUEA COTOROSSO, ha di fatto esteso la questione su tutte le aree del territorio comunale ricadenti nella fascia di rispetto dei fiumi o corsi d'acqua vincolati di cui alla predetta norma, che, il PAT prima e il PI poi, non ha assoggettato a tutela in ragione dei presupposti di cui al comma 2 del citato articolo 142.

Ciò ha generato incertezza rispetto all'affidamento derivante dalla consapevolezza - consolidata nel tempo, e confermata dai vagli giurisprudenziali intervenuti nel frattempo - della validità dell'approccio alla ricognizione vincolistica, così come applicato in sede di definizione dei contenuti del PAT (vedasi *Elaborato 1 - Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale*), strumento di pianificazione approvato in co-pianificazione con codesta Direzione regionale.

Questi Uffici necessitano di addivenire a una definizione ai fini operativi.

Pertanto, in virtù della competenza in materia paesaggistica delegata alla Regione, si chiede a codesta Direzione di definire la condizione di vigenza della tutela paesaggistica sulle aree corrispondenti alle fasce di 150 metri dal sponde o piedi degli argini dei fiumi e corsi d'acqua vincolati, in ragione del comma 1, lett. c) e comma 2, lett. a) dell'art.142 del Codice, e di effettuare la relativa ricognizione.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO UFFICI - PIAZZA BIADE, 26 - 36100 VICENZA - TEL. 0444.221428 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA  
AREA SERVIZI AL TERRITORIO  
SERVIZIO URBANISTICA

Ferma restando la posizione assunta da questo Comune, illustrata nelle comunicazione intercorse con il MiBAC, in via precauzionale e cautelativa, e fino al riscontro della presente richiesta, il Comune sottoporrà alla procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica tutti gli interventi ricadenti nella fascia di 150 metri dei fiumi o corsi d'acqua vincolati, senza operare l'esclusione di cui all'art.142, comma 2.

Con l'occasione, stante la competenza regionale in ordine alla verifica della rilevanza paesaggistica dei corsi d'acqua iscritti nell'elenco previsto dal T.U. del 1933, n. 1775, si chiede a codesta Direzione anche l'avvio della procedura di verifica per i corsi d'acqua di questo Comune, secondo le modalità già in uso, finalizzata all'esclusione totale o parziale degli stessi dal regime di tutela paesaggistica, in ragione dei criteri di valore o rilevanza paesaggistica indicati dai provvedimenti regionali in materia.

IL DIRETTORE  
arch. Riccardo D'Amato

Allegato: cartografia.





Comune di Vicenza  
Servizio Urbanistica

Fascia di 150 metri dei fiumi o corsi d'acqua  
in mancanza dell'applicazione dell'art. 142 c.2 DLgs 42/2004



